Regime transitorio per le procedure di gestione delle pratiche sismiche.

22 Giugno 2012

Il DL 74/2012 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", entrato in vigore l'8 giugno scorso e ora in discussione alla Camera dei Deputati per la sua successiva conversione in legge entro il 2 agosto 2012, all'art. 8 comma 15 del DL stabilisce che:

"Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivi, nel territorio dei restanti comuni della regione Emilia-Romagna, per consentire l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti in materia sismica nell'attività di rilevamento dei danni e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del DPR n. 380 del 2001, ***trovando generale applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture."***

La Regione, in merito, dovrebbe emanare a breve una circolare esplicativa sulle procedure da applicare per le pratiche già avviate, ma non ancora completate in regime di autorizzazione sismica.